



Comune di Bressana Bottarone

REGOLAMENTO COMUNALE di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 30.09.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE -ACCERTAMENTO DEI DECESSI – SEPOLTURA

- Art. 6 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 7 Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 8 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 9 Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche

CAPO III – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art.10 Periodo di osservazione dei cadaveri
- Art. 11 Depositi di osservazione dei cadaveri
- Art. 12 Sale per il commiato

CAPO IV – FERETRI

- Art. 13 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 14 Verifica e chiusura feretri
- Art. 15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 16 Piastrina di riconoscimento

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 18 Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento
- Art. 19 Cortei funebri
- Art. 20 Norme generali per i trasporti
- Art. 21 Riti religiosi o civili - orario e modalità di svolgimento
- Art. 22 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 23 Morti per malattie infettive -diffusive o portatori di radioattività
- Art. 24 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 25 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 26 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 27 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 28 Rimessa delle autofunebri
- Art. 29 Requisiti dei mezzi di trasporto funebre

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 30 Riscontro diagnostico ed autopsia

CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

- Art. 31 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 32 Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 33 Ubicazione dei cimiteri

Art. 34 Disposizioni generali - vigilanza

Art. 35 Concessione ed ammissione nel cimitero e nell'area comune

CAPO II - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 36 Custodia del cimitero

Art. 37 Conservazione dei registri

Art. 38 Disposizioni generali

Art. 39 Piano regolatore cimiteriale

Art. 40 Zona di rispetto cimiteriale

Art. 41 Ossario e cinerario comune

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 42 Inumazione

Art. 43 Tumulazione

Art. 44 Tumulazione provvisoria

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 Esumazioni

Art. 46 Esumazioni ordinarie

Art. 47 Esumazione straordinaria

Art. 48 Estumulazioni

Art. 49 Estumulazione ordinaria

Art. 50 Estumulazioni straordinarie

Art. 51 Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni

Art. 52 Raccolta dei resti mortali

Art. 53 Oggetti da recuperare

Art. 54 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 55 Crematorio

Art. 56 Autorizzazione alla cremazione

Art. 57 Urne cinerarie

Art. 58 Consegna ed affidamento delle ceneri

Art. 59 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 59 bis - Seppellire le ceneri degli animali d'affezione insieme ai loro padroni

CAPO VI - DISCIPLINA DEL CIMITERO

Art. 60 Orario

Art. 61 Disciplina dell'ingresso

Art. 62 Divieti speciali

Art. 63 Riti funebri

Art. 64 Tenuta del cimitero

Art. 65 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Art. 66 Fiori e piante ornamentali

Art. 67 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 68 Sepulture private
- Art. 69 Durata delle concessioni
- Art. 70 Modalità di concessione
- Art. 71 Diritto d'uso delle sepolture in concessione
- Art. 72 Manutenzione delle sepolture

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 73 Divisione e subentri
- Art. 74 Rinuncia a concessione cimiteriale

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 75 Revoca dell'uso e soppressione del cimitero
- Art. 76 Decadenza
- Art. 77 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 78 Estinzione
- Art. 79 Concessione di manufatti retrocessi al comune

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 80 Accesso al cimitero
- Art. 81 Esecuzione di manufatti e collocazione di ricordi funebri
- Art. 82 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 83 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 84 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 85 Orario di lavoro
- Art. 86 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 87 Obblighi e divieti per il personale comunale o della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 88 Funzioni – Licenza
- Art. 89 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 90 Mappa
- Art. 91 Annotazioni in mappa cimiteriale
- Art. 92 Segnaletica
- Art. 93 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 94 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 95 Cautele
- Art. 96 Sepulture private a tumulazioni pregresse
- Art. 97 Norma di rinvio – Clausole di adeguamento
- Art. 98 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, è emanato in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, in particolare:
 - titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265;
 - libro terzo titolo I capo II del Codice civile;
 - d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
 - legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - leggi regionali 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6;
 - deliberazione Giunta regionale della Lombardia del 21/01/2005, n. 7/20278;
 - circolare n. 21/SAN del 30/05/2005;
 - legge regionale 30/12/2009, n. 33 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità;
 - regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 - Regolamento di attuazione del titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
2. Il Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare del Comune, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31, 112 e 113 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267., anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. In caso di gestione in altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee alla sua organizzazione o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale devono essere autorizzati e sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Il funerale gratuito viene concesso quando la persona defunta in vita era indigente e apparteneva a una famiglia bisognosa, in caso non vi siano familiari o altre persone interessate, o non sia possibile stabilire l'identità della persona defunta.
3. Ove i familiari del defunto si trovino in stato di indigenza, devono fare domanda di esequie gratuite; lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale competente attraverso l'acquisizione di relazione da parte dei Servizi Sociali. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese sostenute.
4. Il funerale gratuito è riservato alle cittadine e ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) persone residenti e decedute a Bressana Bottarone, per le quali la sepoltura avvenga nei cimiteri cittadini;
 - b) persone residenti a Bressana Bottarone e decedute in un altro Comune, che verificherà con il Comune di Bressana Bottarone la presenza delle condizioni previste per l'assunzione degli oneri a carico comunale;
 - c) persone residenti fuori Comune ma decedute a Bressana Bottarone; in tal caso gli oneri del servizio funebre e della sepoltura saranno a carico del Comune di residenza, che stabilirà i requisiti previsti per beneficiare del funerale gratuito.
5. Il funerale gratuito è svolto in una forma che ne garantisce il decoro e comprende i seguenti servizi:
 - a) fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre e poi al luogo di destinazione sul territorio comunale;
 - b) inumazione in cimitero comunale con sepoltura in terra per 10 anni, con targhetta identificativa
 - c) disbrigo delle pratiche collegate;
6. Quando siano riferibili alla persona defunta indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico del Comune anche l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.
7. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei servizi cimiteriale sulla base delle tariffe stabilite.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico all'ingresso dei cimiteri gli orari di apertura e chiusura;
2. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali scadute e in scadenza nel corso l'anno;
- d) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI – SEPOLTURA

Art. 6 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'ASST di competenza, e dovranno essere adottate tutte le cautele indicate dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
5. L'accertamento della morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, da utilizzarsi in tutti i casi di decesso indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, senza la necessità di compilare ulteriore certificazione nel caso di cremazione, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quanto il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, sociosanitaria o socioassistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopico dall'ASST territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
6. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso, purché la richiesta all'ASST sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'ASST nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASST diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'ASST di residenza.
8. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASST competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ASST incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, negli appositi spazi del cimitero, di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo 7.

Art. 9 - Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del d.p.r. 03/11/2000, n. 396, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuto la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.
2. Il comune dà sepoltura ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, legge regionale 30/12/2009, n. 33.
3. Analogamente, a norma dell'art. 3 del d.p.r. 15/07/2003, n. 254, per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parte anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, o parti di essi), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'ASST competente per il territorio e le suddette parti anatomiche sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. La stessa persona può, entro 48 ore dall'amputazione, richiedere all'ASST, tramite la struttura sanitaria di cura o ricovero, diverse modalità di inumazione, tumulazione o cremazione.

CAPO III – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 10 - Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Non è possibile procedere alla sepoltura prima che sia compiuto il periodo di osservazione previsto dalla normativa. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause è necessario attendere il nulla osta alla sepoltura dell'Autorità Giudiziaria.
2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi.
3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi

previsti dal comma precedente.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
5. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 11 - Depositi di osservazione dei cadaveri

1. Il Comune, per il servizio di deposito di osservazione dei cadaveri, si può avvalere di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASST territorialmente competente ha certificato antigienicità del luogo, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
4. A richiesta dei familiari, il cadavere può essere trasportato, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) alla abitazione propria o dei familiari;
 - d) in Chiese;

I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 12 - Sale per il commiato

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze (intendendo per tali 200 metri dal confine di ciascuna proprietà).
5. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio, avvalendosi dell'ASST per gli aspetti igienico-sanitari.

CAPO IV - FERETRI

Art. 13 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 15.
2. Ogni feretro deve racchiudere un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o dignitosamente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del d.p.r. 10/09/1990, n. 285, per i deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestirne i corpi degli indumenti che indossavano all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la persona defunta, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare l'eventuale contaminazione ambientale.

Art. 14 - Verifica e chiusura feretri

1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all'incaricato dell'impresa funebre che esegue il trasporto, il quale è tenuto alle verifiche previste dall'art. 8 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'ASST competente, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

Art. 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dal regolamento regionale 14/06/2022, n. 4; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.

Art. 16 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il corpo di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 18 - Esercizio del servizio di trasporti funebri e relativo pagamento.

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, dai soggetti esercenti l'attività funebre, muniti della prevista autorizzazione, rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede commerciale, previo il rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, in particolare artt. 2-5.
Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Art. 19 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 20 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 21 - Riti religiosi o civili - orario e modalità di svolgimento

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti funebri religiosi o civili.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
3. I Ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, eventualmente intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. Il feretro può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'espletazione dei riti diretti o connessi alla cerimonia religiosa.
5. Il Comune individuerà idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 22 Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica redatta su apposito modulo:
 - a) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;
 - b) all'ASST competente per il luogo di destinazione della salma;
 - c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
3. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o altra via telematica, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma.
4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 23 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni per il trasporto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per i defunti che risultano portatori di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 24 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del d.p.r. 03/11/2000, n. 396, con autorizzazione rilasciata a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.

4. I cadaveri provenienti dall'altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. È tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.

Art. 25 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di defunti nell'ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati e con spese a loro carico.

Art. 26 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti di cadaveri per o da altro Stato sono regolamentati in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, resa esecutiva e ratificata con Decreto Regio 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.p.r. 10/09/1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso d.p.r.

Art. 27 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art. 28 - Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di sanificazione, devono disporre dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4

Art. 29 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre

1. Si richiamano integralmente le disposizioni previste all'art. 37 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 30 – Riscontro diagnostico ed autopsia

1. A riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n.

285, nonché l'art. 43 del Regolamento Regionale.

CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

Art. 31 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

1. Nel caso di cadaveri a disposizione della scienza e per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, si applicano gli artt. 44 e 45 del Regolamento Regionale, nonché gli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

CAPO VIII – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 32 - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 33 - Ubicazione dei cimiteri

1. Il Comune di Bressana Bottarone provvede al servizio del seppellimento nei diversi ambiti dei cimiteri comunali, aventi aree con sistema di inumazione e tumulazione:
 - a) Bressana Capoluogo
 - b) Bressana Argine.
2. Nei cimiteri comunali sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:
 - a) campi comuni di inumazione;
 - b) loculi individuali;
 - c) cappelle di famiglia;
 - d) ossari individuali per tumulazione resti mortali, atti a raccogliere anche le urne cinerarie;
 - e) ossario e cinerario comune;

Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero comunale, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui al Regolamento Regionale.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale interno o di terzi e avvalendosi dell'ASST competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, devono essere svolte dal personale addetto al cimitero o dalla ditta appaltatrice incaricata all'espletamento dei servizi cimiteriali.

Art. 35 – Concessione ed ammissione nel cimitero e nell'area comune

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di sesso, tutti i cadaveri, indipendentemente dal luogo nel quale le persone sono morte o avessero la residenza al momento del decesso, nonché i resti mortali e le ceneri derivanti dai cadaveri suddetti.
Nel cimitero comunale possono essere altresì accolti:
 - a) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.p.r. del 10/09/1990 n. 285;
 - b) le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
2. È consentita l'inumazione di cassette contenente resti mortali e/o urne cinerarie sia nelle fosse del campo comune che nelle aree e manufatti in concessione, previo pagamento di diritti di introduzione.
3. Le sepolture per inumazione nel campo comune sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; negli altri casi è soggetta al pagamento dei soli servizi cimiteriali sulla base delle tariffe in vigore.

4. Le previsioni di cui al comma 2 nel caso di inumazione in campo comune sono applicabili esclusivamente per il coniuge, il genitore, il figlio di persona già inumata.

CAPO II - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 36 - Custodia del cimitero

1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Comune o a ditta appaltatrice per quanto riguarda il servizio e la manutenzione del cimitero e dell'ASST per quanto riguarda l'igiene. L'operatore comunale individuato è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri.
2. L'operatore comunale o l'appaltatore individuato deve:
 - a) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
 - b) dare la necessaria assistenza e collaborazione (per quanto di competenza) per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso.
3. Sull'apposito registro, l'operatore iscrive giornalmente:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numerico arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine e/o di protocollo del permesso di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri o di ceneri;
 - e) avvertire il medico igienista dell'ASST per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.

Art. 37 - Conservazione dei registri

1. I registri indicati dell'art. 93 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e gli stessi devono essere custoditi presso il cimitero e/o presso gli uffici Comunali.

Art. 38 - Disposizioni generali

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie assegnate ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura privata, effettuata in area in concessione.
2. Le caratteristiche del suolo dei campi di cui al precedente comma, l'ampiezza, la distribuzione e le misure distinte per adulti ed eventualmente previste per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità all'art. 21 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
3. I cimiteri hanno pure manufatti riservati a sepolture private: individuali e familiari.

Art. 39 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n.25 del 28/06/2017 il piano regolatore cimiteriale.
2. Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 40 - Zona di rispetto cimiteriale

1. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.

Art. 41- Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero comunale è presente un ossario/cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 42 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private in concessione.
2. Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti, ma vengono assegnate in ordine progressivo.
3. Ogni fossa nel campo comune di inumazione dovrà essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto portante l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
4. L'installazione di lapidi, di copritomba, ecc. e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 71 del presente Regolamento.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del d.p.r. 10/09/1990 n. 285.

Art. 43 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in manufatti - loculi o colombarini - laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato e ciò risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di

cui all'art. 71 del presente Regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del d.p.r. n. 285/90 così come modificati ed integrati dal regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
4. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dal regolamento regionale; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dagli artt. 30 e 31 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Per le modalità di tumulazione le caratteristiche costruttive si applicano le norme regionali.
6. È consentita, indipendentemente dalla presenza del feretro, la collocazione di più cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie in un unico tumulo, in relazione alla sua capienza, previo pagamento di diritti di introduzione.
7. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri – se non presente un feretro – non è necessaria la muratura dei tumuli, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo.
8. Nel caso di colombarini la tumulazione deve essere in muratura, con successiva collocazione di piastra in marmo.

Art. 44 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria è ammessa nel caso di mancanza di loculi disponibili e per una durata limitata.
2. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il Comune può autorizzare la tumulazione provvisoria del feretro in apposito loculo dato in concessione, previo assenso del concessionario. Contestualmente il richiedente deve aver presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune.
3. Il deposito provvisorio non è soggetto ad alcun canone di utilizzo. Il richiedente dovrà però farsi carico di tutte le spese ed impegnarsi ad estumulare e collocare la salma nel luogo di definitiva tumulazione versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e i relativi diritti).
4. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione della salma.
5. Nel caso in cui l'interessato non provveda, sarà diffidato dal competente ufficio comunale a inumare la salma in campo comune.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 - Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
2. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 46 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASST, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, ai sensi degli artt. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
3. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dagli artt. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
4. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma degli artt. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
5. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione ordinaria, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie.
6. Agli operatori addetti al servizio cimiteriale spetta stabilire se il cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
7. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 53 del presente Regolamento.
8. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
 - c) essere tumulato in sepoltura privata.

Art. 47 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria di corpi inumati può essere eseguita prima del prescritto turno di rotazione, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e con autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie – al pari di quelle di cui all'art. 48 comma 1 - vanno eseguite preferibilmente nel periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASST, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria, ai sensi degli artt. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
4. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dagli artt. 82 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
5. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e dall'esercente l'attività funebre che ne curerà il trasferimento con tutte le cure previste dalle norme in materia.
6. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza. L'autorizzazione prevede:
 - a) la verifica preliminare che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per

causa di malattie infettive o diffuse come da elenco pubblicato dal Ministero della Salute. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASST che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

- b) la verifica della destinazione del defunto esumato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione. Quando l'esumazione è finalizzata a trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.
7. Nel caso di esumazione prima della scadenza di salme inumate in aree in concessione - quando il concessionario intenda esumare per inumare una nuova salma - questi dovrà sottoscrivere una nuova concessione con la possibilità di inumare i resti mortali della salma esumata senza tuttavia pagare i diritti di introduzione.

Art. 48 - Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 4 del regolamento regionale 14/06/2022 e dagli artt. 86 e successivi del d.p.r. 10/09/1990, n. 285.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 49 - Estumulazione ordinaria

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASST, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di estumulazione, occorre verificare che le salme da estumulare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal regolamento regionale.
4. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale.
5. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie, artt. 86 e seguenti del d.p.r. 10/09/1990, n. 285
6. Agli operatori addetti al servizio cimiteriale spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
7. Nel caso che il corpo estumulato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 53.
8. Nel caso di non completa scheletrizzazione del corpo estumulato il resto mortale potrà:
 - a) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
 - b) essere tumulato in sepoltura privata.
9. Nel caso di estumulazione prima della scadenza - quando il concessionario intenda estumulare per tumulare una nuova salma - questi dovrà sottoscrivere una nuova concessione con la possibilità di tumulare i resti mortali della salma estumulata.

Art. 50 - Estumulazioni straordinarie

1. L'estumulazione straordinaria di un corpo si esegue prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei vent'anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato.
2. I feretri possono essere estumulati in via straordinaria prima della scadenza per ordine dell'Autorità Giudiziaria oppure a seguito di istanza per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
4. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASST, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
5. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie, affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
6. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza. L'autorizzazione prevede:
 - a) la verifica preliminare che non si tratti di defunto portatore di radioattività o deceduto per causa di malattie infettive o diffuse come da elenco pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASST che l'estumulazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione del defunto estumulato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione. Quando l'estumulazione è finalizzata a trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.
7. L'estumulazione a seguito di istanza per trasporto in altra sepoltura o per cremazione comporta la perdita del diritto d'uso della sepoltura.

Art. 51 - Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa da parte di chi le richiede o dispone. Il pagamento deve essere effettuato da chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 52 - Raccolta dei resti mortali

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da effettuarsi in cassette di zinco. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 53 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio preposto al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene

redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio preposto.

Art. 54 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione/estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le fosse e i manufatti possono essere nuovamente concessi.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia a semplice richiesta verbale anche al momento delle operazioni.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 55 - Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio di cui all'art. 78 del d.p.r. 285/90, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 56 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune per i decessi avvenuti nel proprio territorio, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso del defunto, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge 30/03/2001 n. 130 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed all'art. 12 del Regolamento Regionale 14/06/2022, n.4, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo quanto previsto dalla Legge 30/03/2001 n. 130.

Art. 57 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno i dati anagrafici del defunto stesso.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna può essere collocata nel cimitero nell'ossario/cinerario comune, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata come posa cassetina, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, o affidata ai familiari.

Art. 58 - Consegna ed affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, secondo la documentazione, in originale o copia autenticata, allegata.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli eredi.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione del verbale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, nel quale i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, dichiarano la destinazione finale dell'urna cineraria. Tale documento, redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, l'altra presso il comune in cui è avvenuto il decesso e la terza da chi prende in consegna l'urna, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 59 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, secondo la volontà del defunto, deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
2. L'autorizzazione alla dispersione è disciplinata dall'art. 73 della Legge Regionale n. 33/2009.
3. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabile dal Regolamento Regionale.

Art. 59 bis - Seppellire le ceneri degli animali d'affezione insieme ai loro padroni

1. La Legge Regionale 21 ottobre 2022, n. 20, ne disciplina le formalità da seguire:
 - L'animale deve essere cremato e le sue ceneri deposte in un'urna separata.
 - Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell'animale nei cimiteri.
 - L'urna cineraria dell'animale può essere deposta nella tomba di famiglia del proprietario, o nello stesso loculo.
 - La sepoltura congiunta può avvenire per espressa volontà del defunto o su richiesta dei suoi eredi.
 - Sulle lapidi non ci devono essere riferimenti o foto dell'animale.

CAPO VI - DISCIPLINA DEL CIMITERO

Art. 60 - Orario

1. I cimiteri di Bressana Capoluogo e di Argine hanno un orario di apertura invernale ed uno estivo.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di cui al comma 1.

Art. 61 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi. È consentito l'accesso ai disabili tramite carrozzine motorizzate ed ai carri funebri ed ai mezzi eccezionalmente autorizzati.
2. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
 - alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai bambini di età inferiore agli anni 6 non accompagnati da adulti.

Art. 62 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetti o immagini irriverenti o blasfeme;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, creare disordine accumulando innaffiatoi, scope o altri oggetti in uso nel cimitero;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, affiggere su pareti interne ed esterne al cimitero alcun avviso, come anche su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire.
4. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

Art. 63 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 64 - Tenuta del cimitero

1. I viali centrali, come i laterali e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa o parti, eventualmente scoperte saranno ad opera dell'operatore comunale addetto alle funzioni cimiteriali raccolte e depositate nell'ossario.
2. In tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante che non siano semplici arbusti sempre verdi ammessi sulle tombe individuali ad inumazione, a condizione che le radici e le chiome non invadano i passaggi e le tombe circostanti.
3. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo o le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere ripristinati, sarà cura del personale addetto ritirarli per distruggerli o riutilizzarli per costruzioni nel cimitero, nel caso in cui non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dalla preventiva comunicazione del personale addetto o, nel caso in cui i famigliari non siano rintracciabili, entro 60 giorni dalla comunicazione affissa negli appositi spazi presso il cimitero interessato.
4. Il Comune può far rimuovere le ornamentali collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche semplici fiori, arbusti o corone.
6. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi eccetera, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie.
8. Le parti comuni e le pavimentazioni nelle aree dedicate ad ossari e loculi dovranno essere mantenute completamente sgombre da ogni materiale di tipo votivo, ornamentale o floreale. In mancanza, il personale addetto al cimitero è autorizzato alla loro rimozione.

Art. 65 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1. Sia sulle aree private ad inumazione che sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché radici e rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,50: il loro mantenimento decoroso – al pari delle lapidi e dei monumenti apposti alle strutture in parola - è rimesso ai parenti del defunto. Sono vietate piante ed arbusti di altezza superiore e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del personale addetto alla custodia del cimitero. In caso di inadempimento, a seguito di infruttuoso e formale sollecito, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Sulle sepolture per inumazione è permesso il collocamento di croci, di monumentini e di lapidi in pietra o marmo.

3. Sono ammessi accessori anche in vetro colorato. Le croci possono essere costruite anche in ferro battuto.
4. Le dimensioni massime non possono eccedere in altezza da terra m. 1,70 per le croci, le colonne e le lapidi.
5. Le relative autorizzazioni sono concessa dal Sindaco; nell'autorizzazione vengono stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa.
6. Le scritte sulle lapidi dei monumentini e sulle piastre in marmo dei loculi possono comprendere la totalità dello spazio assegnato e debbono essere:
 - cognome, nome;
 - eventuale età e condizione della persona defunta;
 - anno, mese e giorno della nascita e della morte;
 - eventuale nome di chi fa apporre il ricordo;
 - breve epitaffio;
 - eventuali nomi e dati, per l'aggiunta negli spazi concessi di ceneri, ossa o madri con bambini;
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di:
 - fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
 - elementi decorativi e floreali;
 - immagini religiose;
 - eventuali immagini di importanza per l'estinto, con rilievo per la professione, civile, militare o religiosa.

Art. 66 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, l'Ufficio Tecnico Comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidamente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
2. In tutte le aree cimiteriali, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 67 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o la cui permanenza sia un pericolo per coloro che hanno accesso alla struttura cimiteriale.
2. Il Servizio comunale competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse (per esempio le cornici dei loculi o degli ossari) o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano al senso di comune decoro del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito in talune ricorrenze depositare piccoli elementi, che non ostacolino il transito nelle aree comuni, per il resto è consentito

solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante pubblicazione di avviso all'Albo Comunale e presso gli appositi spazi presso il cimitero interessato per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 62 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 68 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 40, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati (persone fisiche) o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/2/2000 n. 361, o ad altri enti morali, di sepolture private a sistema di inumazione. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale e nel presente regolamento.
3. Il Comune può altresì costruire manufatti da concedere in uso come sepolture private.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) cappelle di famiglia;
 - b) loculi individuali;
 - c) ossari.
5. Il rilascio della concessione sia di aree a sistema di inumazione che di manufatti a sistema di tumulazione è subordinato al pagamento del corrispettivo così come da tariffario approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale 14/06/2022, n. 4, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. L'assegnazione delle sepolture private avviene per loculi, ossari e cappelle di famiglia sulla base della scelta da parte del richiedente tra le strutture disponibili. Il già menzionato soggetto formalizza immediatamente la scelta del manufatto in questione presentando relativa domanda di concessione.
8. Le assegnazioni del presente comma sono consentite fatte salve le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale in caso di penuria delle suddette strutture, al fine di garantire le sepolture secondo le priorità stabilite dalle norme regionali.
9. La concessione per loculi, ossari e cappelle deve essere assentita e regolamentata da contratto redatto nella forma della scrittura privata autenticata, con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverino i diritti di segreteria di cui alla tabella D) Legge n. 604/1962, mentre le concessioni per le cappelle di famiglia sono regolamentati da atti pubblici regolarmente registrati.
10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
11. Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti salma assegnati o assegnabili;

- c) la durata;
 - d) il/i concessionari con relativi dati anagrafici. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - e) il cognome e il nome dei soggetti destinati ad essere accolti o in caso di posti plurimi i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - g) Possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (esempio eventuali oneri anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglie da parte del personale addetto al cimitero);
- 12.** I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 13.** Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato al versamento delle tariffe vigenti al momento della stipula del contratto, che devono essere versate in unica soluzione, fatta eccezione per casi particolari valutati dall'Amministrazione Comunale, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivati.
- 14.** I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti la presente Regolamento, potranno essere provvisoriamente sospesi/modificati dalla Giunta Comunale sulla base di esigenze di volta in volta emergenti, debitamente motivati e portati a conoscenza del Consiglio Comunale.
- 15.** Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità, anche al fine di garantire il rispetto delle precedenza elencate dalle disposizioni regionali in materia:
- a) tumulazione di cadavere;
 - b) traslazione di cadavere tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di cadavere a richiesta dei concessionari;
 - d) concessione a persone viventi per tumulazione futura del coniuge o di parente di primo grado premorto.
- Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

Art. 69 - Durata delle concessioni

- 1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
- 2.** La durata è fissata:
 - a) in 50 anni per la concessione di loculi
 - b) in 50 anni per gli ossari per tumulazione di resti mortali e/o ceneri
 - c) in 99 anni per la concessione di cappelle di famiglia
 Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti (concessioni a perpetuità).
- 3.** Alla scadenza dei termini di cui al comma 2, il Comune di Bressana Bottarone rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario o al parente più prossimo in vita, qualora il concessionario sia deceduto, la facoltà di rinnovare la

concessione dietro pagamento della tariffa, ridotta rispetto a quella in vigore per le suddette concessioni al momento di rinnovo in base ad apposita delibera della Giunta Comunale. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.

4. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di cinquanta anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca di cui all'art. 75.
5. Le concessioni di loculi e colombarini a perpetuità stipulate precedentemente perderanno efficacia dal momento in cui la salma o i resti mortali saranno estumulati
6. Le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 70 - Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del premorto, nel rispetto del presente regolamento e del piano cimiteriale.
2. Nel caso in cui il piano cimiteriale preveda un'eccedenza di manufatti la Giunta Comunale competente determina una percentuale di loculi che possono essere concessi, in libera prenotazione a concessionari di età pari o superiore ad anni 65, riservando al Comune la restante quota per le finalità di cui al comma precedente.
3. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione è negata a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 71 – Diritto d'uso delle sepolture in concessione

1. Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e agli aventi diritto come specificato nel comma seguente, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il diritto d'uso concesso ad associazioni o enti è riservato alle persone che, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e all'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto d'uso, si intendono aventi diritto:
 - il coniuge;
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - collaterali fino al 6° grado;
 - affini fino al 4° grado;

- generi e nuore;
 - i conviventi more uxorio del concessionario (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione o accertamento d'ufficio).
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
 5. I casi di "convivenza more uxorio" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta sulla base della documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
 6. Per le persone che hanno acquisito particolari benemeritenze, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o in mancanza, dai familiari aventi diritto, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
 7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra esposti.
 8. Nel caso di concessione di loculi il diritto di sepoltura è circoscritto al solo concessionario ed ai propri familiari:
 - coniuge o convivente superstite;
 - genitore o figlio/a superstite;
 - fratello o sorella superstite.
 9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 10. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 11. È negata la concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 72 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e, secondo quanto eventualmente indicato nell'atto di concessione.
2. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, sicurezza e/o igiene.
3. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi in solido, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus-sepulchri.
4. Nel caso di inadempienza, le spese sostenute dal Comune saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 73 – Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali restando unica la concessione.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'art. 2703 del Codice civile, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Art. 74 - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune accetta la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetuo quando la sepoltura non è stata occupata da defunti o quando, essendo stata occupata, il corpo tumulato (o inumato) sia trasferito in altra sede.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. Nel caso di rinuncia a concessione relative a manufatti di cui al comma 1, al concessionario o ai soggetti aventi titolo, compete il rimborso di una somma pari:
 - per rinuncia entro 10 anni dalla stipula di concessioni di loculi e/o ossari non utilizzati rimborso del 50% del corrispettivo pagato;
 - per rinuncia entro 10 anni dalla stipula di concessioni per cappelle di famiglia non utilizzate, il rimborso è pari al 50% del corrispettivo pagato.
4. Nel caso di rinuncia a concessioni relative ai manufatti di cui al comma 1, sia che esse siano state utilizzate o meno, al concessionario o ai soggetti aventi titolo non spetterà alcun rimborso.
5. Con propria determinazione l'Ufficio competente per le concessioni prende atto della rinuncia e liquida agli aventi diritto le somme di cui al precedente comma 3.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 75 – Revoca dell'uso e soppressione del cimitero

1. Salvo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione

di interesse pubblico o per soppressione del cimitero.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dall'Ufficio competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione - nel caso di perpetuità della concessione revocata - di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo dei defunti ove necessario.
3. Del provvedimento preso, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima e mediante pubblicazione di avviso per la durata di 60 giorni all'albo comunale e negli appositi spazi presso il cimitero. L'avviso dovrà indicare il giorno fissato per le operazioni. Nel giorno indicato le operazioni avverranno anche in assenza del concessionario.

Art. 76 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata, oltre che per i casi espressamente previsti, nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto irreperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso gli appositi spazi del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza viene fatta dall'ufficio competente per le concessioni.

Art. 77 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio competente, se del caso, dispone la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o nell'ossario/cinerario comune. Lo stesso disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 78 - Estinzione

2. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 27 comma 4 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune di Bressana Bottarone, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune e

nell'ossario/cinerario comune.

Art. 79 - Concessione di manufatti retrocessi al comune

- 1.** I manufatti cimiteriali, siano essi loculi o ossari o cappelle di famiglia che siano stati retrocessi al Comune, vengono da questo concessi ad altri applicando la tariffa vigente.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 80 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati provvedono sotto la propria totale responsabilità, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Comunale se dovuta.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consoni e idonei alla natura del luogo.
3. È vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 81 - Esecuzione di manufatti e collocazione di ricordi funebri

1. Le sepolture non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
2. La costruzione del manufatto deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
3. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Servizio Tecnico Comunale.
4. Qualsiasi lavorazione deve essere conforme alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

Art. 82 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Allo scopo di cui al comma precedente può essere prescritto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinata in base alla normativa vigente.

Art. 83 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nell'esecuzione di lavori, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per scongiurare il pericolo di danni a cose e/o a persone.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti secondo la normativa vigente. L'impresa deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione, previa autorizzazione, dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, eventuali danni procurati agli spazi comuni dovranno essere ripristinati a spese e cura del concessionario.
3. Per esigenze di servizio o di opportunità, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente all'area interessata dai lavori deve essere riordinato, pulito e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 85 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Servizio Tecnico Comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da concordare con il Servizio Tecnico.

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Servizio Tecnico, in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilirà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le lavorazioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, alla completa pulizia, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 87 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero o della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali

1. Il personale cimiteriale o della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali è tenuto ad osservare e fare osservare il presente Regolamento, e di ciò sono responsabili.
2. Il personale cimiteriale è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento sobrio, dignitoso e rispettoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo e/o indossare l'apposita divisa ove prevista;
 - a fornire al pubblico tutte le indicazioni richieste;
 - a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, ma a darne ampia pubblicità di ritrovato;
 - a custodire e perlustrare i diversi ambiti cimiteriali;
 - a segnalare con tempestività agli uffici competenti situazioni di pericolo o di disservizio;
 - a mantenere il decoro dei luoghi.
3. Al personale suddetto è vietato: eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti costituisce violazione a rilevanza di natura disciplinare.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 88 - Funzioni - Licenza

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4
2. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o

socio-sanitarie;

- effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

3. Le imprese funebri per lo svolgimento dell'attività di trasporto dei cadaveri dovranno disporre di auto funebri e relativa autorimessa - di cui agli artt. 28 e 29 del presente Regolamento - con i requisiti e le prescrizioni stabilite dall'art. 9 comma 1 del regolamento regionale 14/06/2022, n. 4.

Art. 89 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 90 - Mappa

- 1.** Presso il cimitero è tenuto un registro delle sepolture e una mappa aggiornata.
- 2.** Presso l'Ufficio competente è tenuto il repertorio dei contratti nel quale sono registrate anche le concessioni cimiteriali. Detta mappa, può essere tenuta anche con mezzi informatici.
- 3.** La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale ed è costituita da cartografie riportanti la collocazione delle relative tombe in campo comune, sepolture in loculi e ossari.
- 4.** A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91 - Annotazioni in mappa cimiteriale

1. Sulla mappa cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92 – Segnaletica

1. Devono essere installati in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi, e che forniscano adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie. In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24 luglio 1996 n.503. Nei pressi dell'ingresso principale potrà essere collocata apposita piantina indicante tutte le informazioni utili al visitatore, i percorsi per disabili, i servizi, i vari ambiti, etc. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche da parte dei disabili.

Art. 93 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Comune è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un apposito registro.
3. In base ai dati contenuti nel registro di cui al comma 1 si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 94 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 96.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 95 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 96 – Sepulture private a tumulazione pregressa

- 1.** Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'“*immemoriale*”, quale presunzione “*juris tantum*” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2.** La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà. In questo caso, i testimoni dovranno attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3.** Ove i fatti risultino comprovati, il comune né da atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4.** Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 97 - Norma di rinvio – Clausole di adeguamento

- 1.** Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività funebri e cimiteriali.
- 2.** Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 98 - Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.